

Risoluzione n. 44267 del 9.3.2011

Oggetto: Quesito in materia di requisiti di accesso all'attività commerciale (art. 71 comma 1 lett.c) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

Si fa riferimento al quesito di codesto comune, in cui si chiede di chiarire se un decreto penale di condanna emesso nel 2009 per il reato di ricettazione, di cui all'articolo 648 comma 2 del Codice Penale, ricada nella previsione di cui all'art. 71 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e sia pertanto ostativo all'esercizio dell'attività commerciale.

In via preliminare, si fa presente quanto segue.

L'articolo 71 del Decreto legislativo 59/2010 prevede, al comma 1, che non possano esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione, tra gli altri, *“ coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione (...)”*

Al comma 3 è stabilito che *“il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.”*

Ciò premesso, si richiama quanto già chiarito dalla scrivente Direzione Generale nella circolare 3635/C, ai punti 11.2 e 11.3, vale a dire che il provvedimento riabilitativo per eliminare gli effetti ostativi allo svolgimento dell'attività nei casi previsti, può essere ottenuto con un termine ridotto a tre anni. Nel caso in cui il soggetto non abbia chiesto ed ottenuto la riabilitazione, l'ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall'articolo 71, comma 3. I cinque anni indicati vanno computati dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è in altro modo estinta.

Nel caso di specie, pertanto, permane la condizione di ostatività all'avvio dell'attività commerciale.

La presente nota è inviata al Ministero della Giustizia, il quale è pregato di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)